

Indennità di accompagnamento ed ulteriori benefici previsti dalla L. 104/1992.

Dalla presentazione della domanda all'eventuale ricorso al Tribunale del lavoro contro il diniego dell'Inps o contro la revoca del beneficio per il venir meno della situazione di gravità. Sintetica descrizione dei requisiti, del procedimento e dei casi di esenzione dai costi.

L'indennità di accompagnamento è prevista e regolata dalle norme contenute nella legge n. 18/1980 ed all'art. 1, legge n. 508/1988.

Questa indennità viene erogata dall'Inps ai mutilati e/o invalidi totalmente inabili. Per i ciechi assoluti, è un diritto previsto dalla legge n. 406/1968. Spetta, quindi, a tutti i soggetti che non sono in grado di deambulare autonomamente e che, non essendo autosufficienti nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana, hanno bisogno di assistenza continua. Con l'espressione *"...impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore..."*, contenuta all'art. 1, legge n. 18 del 1980, non deve intendersi una situazione di impossibilità assoluta alla deambulazione ma, come precisato dalla Corte di Cassazione, sentenza del 3 aprile 1999, n. 3228, confermata da Cass. n. 16092/2016 *"...ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili... sono richiesti dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, comma 1, ..."* requisiti sanitari idonei a *"...comportare una deambulazione così difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta"*, tanto *"da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore"*.

Si noti, inoltre, che la valutazione dell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, come indicato dalla Corte di Cassazione civ. nella sentenza n. 6222/2019, deve essere intesa *"...anche come capacità di comprendere il significato e la portata degli atti quotidiani ai fini della salvaguardia della propria condizione..."* ed inoltre la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18900/2017 ha chiarito la portata dell'espressione utilizzata dal legislatore circa le *"...difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età..."*. Nella citata ordinanza, infatti, si legge che: *"...l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto,*

mail: avv.giorgiotessitore@gmail.com - Tel 3351377084

pec: avv.giorgiotessitore@pec.it

in ragione di gravi disturbi della sfera intellettuale, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri."

Ai fini del diritto alla prestazione, non è previsto alcun requisito reddituale, cioè l'indennità di accompagnamento viene riconosciuta esclusivamente a coloro i quali hanno i requisiti sanitari da cui si deduce l'impossibilità di deambulare o, anche in ragione di patologie afferenti la sfera cognitiva, non sono in grado di provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana.

La domanda volta all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, corredata dalla certificazione medica, deve essere presentata telematicamente all'Inps, anche per il tramite di un patronato. Contestualmente possono essere richiesti i benefici previsti all'art. 3 della legge n. 104/1992.

Il richiedente sarà sottoposto a visita presso l'apposita Commissione medica (in caso di richiesta dei benefici previsti dalla L. 104/1992, la stessa commissione è integrata con la presenza di un assistente sociale). L'Inps comunicherà all'interessato con lettera raccomandata l'esito della visita sia ai fini dell'indennità di accompagnamento sia ai fini dei benefici previsti dalla L. n. 104/1992.

In caso di visita medica con esito positivo, cioè con il riconoscimento del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti sanitari di cui sopra, verrà concessa l'indennità di accompagnamento che per l'anno 2022 è di € 528,94 (l'importo erogato nel 2021 è stato incrementato dell'1,7%) per 12 mensilità.

Qualora la Commissione medica non ritenesse sussistenti i requisiti sanitari previsti dalla legge, come previsto all'art. 445 bis c.p.c., l'interessato, **entro sei mesi** dal ricevimento della comunicazione di diniego, **con l'assistenza di un avvocato, potrà chiedere al Tribunale** del lavoro territorialmente competente **di nominare un Consulente tecnico d'ufficio (CTU)** indipendente (dall'Inps e dal ricorrente) con il compito di verificare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento del diritto. La documentazione sanitaria da presentare in Tribunale per lo svolgimento della CTU potrà essere quella già esaminata nella fase precedente dalla Commissione medica ma potrà essere integrata con nuovi certificati e risultati di indagini sanitarie più recenti.

Il ricorrente potrà essere assistito da un proprio consulente tecnico o perito di parte (CTP), cioè potrà nominare un medico di fiducia (preferibilmente un medico legale) che potrà produrre una propria relazione da trasmettere al CTU per il tramite del Giudice del lavoro titolare del procedimento. Il CTP avrà diritto ad assistere il ricorrente accompagnandolo e partecipando alla visita medica del CTU.

mail: avv.giorgiotessitore@gmail.com - Tel 3351377084

pec: avv.giorgiotessitore@pec.it

Come per tutte le cause previdenziali, per i ricorrenti con reddito familiare inferiore ad € 35.240,04¹ è prevista l'esenzione dal pagamento del contributo unificato e per redditi familiari inferiori ad € 23.493,36² è prevista l'esenzione dalle spese legali nei confronti dell'Inps in caso di soccombenza, cioè nel caso in cui, all'esito del procedimento legale, non riconosciuto il diritto richiesto. La parcella del CTU è sempre a carico dell'Inps.

Conformemente alla convenzione sottoscritta con il patronato Inas Cisl, in caso di esito negativo del procedimento non è dovuto l'onorario.

Contro l'esito negativo del procedimento sopra descritto, previa contestazione delle risultanze sanitarie, potrà essere promossa una ordinaria causa previdenziale, previa tempestiva contestazione delle risultanze della CTU.

Nel caso di accoglimento della domanda o di esito positivo del procedimento legale, l'Inps potrà verificare, periodicamente, la permanenza dei requisiti sanitari. In caso di revoca dovuta al menir meno della condizione di gravità delle limitazioni nella capacità di deambulare o di attendere ai bisogni della vita quotidiana, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa ma si potrà ricorrere al Giudice per esperire il procedimento legale previsto all'art. 445 bis c.p.c. e sopra descritto. Lo hanno stabilito le sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14561 del 09.05.2022.

Partanna, 16/05/2022

Avv. Giorgio Tessitore
esperto in diritto del lavoro e previdenziale
convenzionato con il patronato Inas Cisl

¹ Limite di reddito 2021. L'importo è rivalutato annualmente.

² Limite di reddito 2021. L'importo è rivalutato annualmente.